

A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids)

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)

STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita con sede in Milano Via Boifava 60/a l'associazione denominata A.L.A Milano (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

L'Associazione ALA Milano è senza finalità di lucro e aderisce all' Associazione ALA (Associazione Nazionale Lotta AIDS) con sede in via Taormina 36, che concede i propri patrocini e l'utilizzo dei propri segni distintivi per interventi che non contrastino con i propri scopi e finalità.

(Qualsiasi uso improprio o non autorizzato dei segni distintivi e della denominazione costituiscono violazione alla presente premessa comportando l'automatica revoca dell' utilizzo dei segni distintivi).

2. L'associazione:

- si ispira ai principi improntati alla tutela dei diritti inviolabili della persona;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4.12.1997, n.460 nonché dalla successiva normativa in materia;
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 – ATTIVITA’.

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. Beneficenza;
3. Formazione;

2. L'associazione, nell'ambito della cura e della prevenzione dell'HIV e delle dipendenze in generale, ha altresì lo scopo:

- a. di raccogliere mezzi economici e finanziari da devolvere sotto qualsiasi forma, a famiglie disagiate e prive di mezzi economici, nelle quali un componente necessiti di terapia contro l'HIV;
- b. di devolvere fondi ed aiuti ed assistenza sanitaria sociale e psicologica sotto qualsiasi forma ai malati di HIV e loro familiari durante la fase acuta della malattia, anche se assistiti in via ambulatoriale e domiciliare;
- c. di coordinare ogni contributo allo sviluppo degli scambi scientifici e sociali con organizzazione di ricerche, studi, conferenze, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa locale, nazionale od internazionale, consona ai fini che si intendono perseguiti;
- c. di informazione e prevenzione specifica e aspecifica e di riduzione del danno;
- d. di recupero e sostegno di persone tossicodipendenti, ex tossicodipendenti e detenuti;
- f. di studio e ricerca;
- g. di attività di animazione socio culturale territoriale;
- h. di facilitazione all'inserimento socio - lavorativo rivolto alle fasce deboli;
- i. di consulenza;
- j. di contribuire a sviluppare la capacità degli enti pubblici e privati nel realizzare sinergie ed azioni integrate;
- k. di favorire lo sviluppo e la progettazione in ambito nazionale ed

internazionale;

l. di promozione della salute e del benessere;

m. di attività di mediazione socio-culturale;

n. di realizzazione ed edizione di periodici della associazione e pubblicazioni

varie.

Art.3 - SOCI

1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I soci prestano la propria attività a titolo gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - assenza senza giustificato motivo per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale decide in via definitiva.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Art.4 -DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad eleggere le cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere senza oneri dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. Tutti i soci hanno diritto a consultare i verbali ed i registri dell'Associazione, con particolare riferimento ai verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, i quali verranno redatti al termine di ogni assemblea.
4. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione, o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva della presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art.5 -ORGANI

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea degli aderenti

2. Il comitato esecutivo
3. Il Presidente
4. Collegio dei Garanti

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci, i quali partecipano democraticamente alla vita associativa ed alla formazione degli organi dirigenti.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax oppure mediante affissione all'albo dell'associazione per 10 giorni consecutivi).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento dell'associazione.

Art. 7 COMITATO

1. Il Comitato è eletto dall'assemblea ed è composto dai 3 ai 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma o fax oppure affissione all'albo dell'associazione per 10 giorni consecutivi).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Art. 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e dei comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art.6 comma 4, e 7 comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dei comitato.
4. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza dei comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente;

Art 9-SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registro degli aderenti;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza

- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di aprile;
- e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- g. è a capo del personale.

Art. 10 - COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea elegge un Collegio dei garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così convocati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 11 DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 -RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente.

Art.13 -QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 - BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
2. Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Art.16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.